



Istituto Comprensivo Statale “Andrea Camilleri”

28040 VARALLO POMBIA (NOVARA)

Via Circonvallazione, 46 – Tel 0321/956226

C.F. 80011630037 – e-mail: noic80600v@istruzione.it – pec: noic80600v@pec.istruzione.it



Circ. n. 51

Varallo Pombia, 29.09.2022

Al personale docente e ATA

Al DSGA

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: indicazione assemblea sindacale

I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, sempre ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore per anno scolastico. La convocazione dell'assemblea, l'ordine del giorno, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono resi noti dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta (o fonogramma, fax, e-mail), indirizzata ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative invitate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo delle istituzioni scolastiche o educative interessate, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Entro le successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta d'assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando o un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - va affissa all'albo



Istituto Comprensivo Statale “Andrea Camilleri”

28040 VARALLO POMBIA (NOVARA)

Via Circonvallazione, 46 – Tel 0321/956226

C.F. 80011630037 – e-mail: noic80600v@istruzione.it – pec: noic80600v@pec.istruzione.it



dell'istituzione scelta come sede per l'assemblea entro il suddetto termine di quarantotto ore, e se ne dà notizia alle altre sedi. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto d'avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio in quanto non ha aderito all'assemblea; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si attiene a quanto stabilito al riguardo nella contrattazione d'istituto, nella quale si definiscono la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi al controllo degli ingressi nella scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica coinvolta nell'assemblea non compete alcuna verifica delle presenze all'assemblea né il rilascio di alcun attestato di partecipazione essendo decaduto l'art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d'istituto l'accertamento della partecipazione dei docenti all'assemblea. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per il personale docente, quanto previsto per le assemblee durante l'orario di lavoro si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica quanto detto per le assemblee in orario di servizio, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Molinaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art 3 c.2 Dlgs 39/93)